Il Sole 24 ORE

Guida alla legge di Bilancio

Ci saranno vantaggi per chi, oltre all'attività autonoma, è anche dipendente o pensionato. Con la flat tax non ci sarà il cumulo che comporta l'innalzamento dell'aliquota Irpef marginale

Forfait svincolato dal reddito

Lavoro autonomo. I nuovi regimi agevolati creano diversi paradossi per le partite Iva: i soggetti con incidenza maggiore dei costi sui ricavi risultano sfavoriti. La condizione d'accesso è basata solo su ricavi o compensi dell'anno precedente

Andrea Dili

La legge di Bilancio 2019 ha ridisegnato il modello di imposizione sui redditi delle persone fisiche in partita Iva con un duplice intervento. Già dal 1° gennaio 2019, infatti, viene ampliato il regime forfettario per imprenditori e professionisti che nell'anno precedente hanno realizzato ricavi/compensi non superiori a 65mila euro annui; mentre dal 2020 la riforma si completerà con l'entrata in funzione della flat tax, per coloro che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi tra 65.001 e 100mila euro. Entrambi i regimi prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva proporzionale, rispettivamente del 15% e del 20%, in luogo dell'Irpef, delle relative addizionali e dell'Irap, se dovuta.

Sebbene vi siano alcuni punti di contatto, è opportuno sottolineare come si tratti di due regimi eterogenei nelle modalità di determinazione del reddito imponibile da sottoporre a imposta sostitutiva: se, infatti, nel regime forfettario l'imponibile è individuato attraverso un abbattimento percentuale predeterminato dei ricavi, indipendentemente da spese e oneri effettivamente sostenuti, nel modello flat tax l'imponibile viene determinato analiticamente secondo le ordinarie regole previste dal Tuir sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.

I contribuenti con ricavi/compensi superiori a 100mila euro continueranno ad applicare le regole ordinarie dell'Irpef, che prevedono l'applicazione di aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Come anticipato nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 dicembre), un modello di imposizione basato sulla diffusa applicazione di regimi agevolati, il cui accesso è condizionato al volume dei ricavi realizzato nell'anno precedente e sulla residuale permanenza del regime ordinario Irpef, può produrre alcuni preoccupanti effetti distorsivi. Primo fra tutti, il rischio di svincolare il gravame della tassazione dall'entità del reddito prodotto.

Proviamo a illustrare alcuni esempi. In primo luogo, il fatto che le soglie di accesso ai regimi agevolati siano riferite all'anno precedente quello di effettiva fruizione fa sì che possano godere delle relative agevolazioni anche redditi milionari, con il risultato di determinare carichi di imposta molto differenti su redditi equivalenti.

Tutto ciò, peraltro, si verifica già su volumi molto vicini alle soglie, con il risultato che a parità di reddito già nel 2019 un professionista in regime ordinario pagherà più del doppio delle imposte di un collega in regime forfettario, come si evince dalla simulazione riportata nella tabella in pagina.

La stessa situazione si riproporrebbe nel 2020 con l'entrata in funzione della flat tax: su un medesimo reddito, per natura ed entità, saranno imputate imposte più che doppie a causa dei maggiori ricavi conseguiti nell'anno precedente.

In secondo luogo, ulteriori effetti distorsivi scaturiscono dall'applicazione di un modello di imposizione che contempla regimi il cui accesso è strettamente correlato al volume dei ricavi/compensi realizzati, ma non ai redditi effettivamente conseguiti. Di fatto, quindi, il sistema penalizza i soggetti che svolgono attività dove l'incidenza dei costi sui ricavi è più alta, determinandone – a parità di reddito – l'esclusione dall'accesso ai regimi agevolati. Analogamente si possono verificare situazioni in cui – nell'ambito della medesima tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo), come mostrato in tabella – vengono determinate maggiori imposte su minori redditi, per effetto dell'applicazione delle regole di deducibilità dei contributi previdenziali versati, grandezza variabile a seconda della gestione previdenziale a cui si è iscritti e alla tempistica dei versamenti di saldi, acconti ed eventuali rateizzazioni.

Gli effetti distorsivi descritti potrebbero combinarsi, al punto da determinare situazioni paradossali in cui si troverebbe continuativamente a pagare più imposte chi ha realizzato redditi più bassi.

Infine, occorre sottolineare come i nuovi regimi agevolati, per effetto del venir meno di ogni vincolo relativo alla contestuale produzione di redditi di lavoro dipendente o pensione, saranno particolarmente convenienti per tutti i dipendenti e pensionati che, godendo di redditi molto elevati, potranno evitare di cumulare il reddito di lavoro autonomo o di impresa sottoposto a imposta sostitutiva del 15% o del 20 per cento. Con l'avvento del nuovo modello di imposizione sui redditi, quindi, le persone fisiche in partita Iva saranno chiamate a effettuare un'attenta pianificazione fiscale che dovrà, però, tenere conto anche dei conseguenti riflessi a livello previdenziale.

Purtroppo, probabilmente, non mancheranno i comportamenti elusivi, dettati in primo luogo dalla necessità di non superare le soglie al fine di evitare – da un anno all'altro – il raddoppio delle imposte su redditi equivalenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GUIDA 19

La concorrenza
La nuova tassazione comporta anche una concorrenza distorta tra le partite Iva, poiché chi può applicare il forfait o la flat tax non carica l'Iva in parcella, con costi minori per il cliente

Il sistema non considera che l'imponibile è funzione anche dei contributi versati

Il Sole 24 ORE

Gli effetti distorsivi dei nuovi regimi agevolati

IL CONFRONTO FORFETTARIO-REGIME ORDINARIO

ANNO 2019	COMMERCIALISTA (FORFETTARIO) COMPENSI 2018: 65.000 EURO	COMMERCIALISTA (ORDINARIO) COMPENSI 2018: 66.000 EURO	DIFFERENZA
Compensi annui	75.000	75.000	
Costi	16.500	16.500	
Reddito	58.500	58.500	
Contributi previdenziali	7.020	7.020	
Reddito imponibile	51.480	51.480	0
Irpef		15.882	
Addizionale regionale	7.722	1.302	
Addizionale comunale		463	
Totale imposte	7.722	17.647	9.925
Reddito netto	50.778	40.853	-9.925

Nota: Contribuente residente a Roma. Il reddito del professionista «ordinario» è stato determinato ipotizzando costi pari a quelli riconosciuti (22%) nel forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali.

IL CONFRONTO FLAT TAX-REGIME ORDINARIO

ANNO 2020	COMMERCIALISTA (FLAT TAX) - COMPENSI ANNO PRECEDENTE 100.000 EURO	COMMERCIALISTA (ORDINARIO) - COMPENSI ANNO PRECEDENTE 101.000 EURO	DIFFERENZA
Compensi annui	150.000	150.000	
Costi	33.000	33.000	
Reddito	117.000	117.000	
Contributi previdenziali	14.040	14.040	
Reddito imponibile	102.960	102.960	0
Irpef		37.443	
Addizionale regionale	20.592	2.983	
Addizionale comunale		927	
Totale imposte	20.592	41.353	20.761
Reddito netto	96.408	75.647	-20.761

Nota: Contribuente residente a Roma. Il reddito del professionista in regime agevolato è stato determinato ipotizzando costi pari al 22% dei compensi e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali.

COME INCIDE LA DEDUCIBILITÀ DEI CONTRIBUTI

A REGIME DAL 2020	COMMERCIALISTA (FORFETTARIO)	GESTIONE SEPARATA (FLAT TAX)
Ricavi annui	65.000	70.000
Reddito	50.700	54.600
Contributi previdenziali	6.084	14.043
Reddito imponibile	44.616	40.557
Irpef		
Addizionale regionale	6.692	8.111
Addizionale comunale		
Totale imposte	6.692	8.111
Reddito netto	44.008	46.489

Nota: Contribuente residente a Roma. Il reddito del professionista in regime agevolato è stato determinato ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22%) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi versati.

L'IMPATTO SULLA CONCORRENZA TRA «FORFETTARI» E «ORDINARI»

	FORFETTARIO	ORDINARIO	DIFFERENZA
Ricavi annui	50.000	50.000	
Reddito	39.000	39.000	
Totale imposte	4.345	7.738	-3.393
Reddito netto	34.655	31.262	
Reddito netto mensile	2.888	2.605	283

Nota: Contribuente single residente a Roma. Il reddito del professionista in regime ordinario Irpef è stato determinato ipotizzando costi effettivi pari ai costi riconosciuti (22%) nel regime forfettario e tenuto conto della deducibilità integrale dei contributi previdenziali versati nella misura del 25,72%.

COME CAMBIA UNA PARCELLA

	FORFETTARIO	ORDINARIO
Onorari	1.000	1.000
Spese generali 15%	150	150
Cassa previdenza avvocati 4%	46	46
Imponibile		1.196
Iva 22%		263
Totale fattura	1.196	1.459